

Domenico Raffaello Lombardi
senatore della Repubblica
membro della Commissione Inquirente
per i procedimenti di accusa

il caso

Lockheed

Discorso pronunciato dinanzi alle Camere
riunite il 3 marzo 1977

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Domenico Raffaello Lombardi. Ne ha facoltà.

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi del Parlamento, credo che si possa essere largamente d'accordo nel constatare come il dibattito parlamentare si sia andato sviluppando secondo lo schema classico del processo politico, nel quale la responsabilità penale dei ministri accusati dovrebbe essere individuata assai più attraverso giudizi prevalentemente politici che non mediante argomentazioni giuridiche. Eppure il nostro sistema esige che l'accertamento avvenga — e tutto questo non contraddice certo la politicità della sede in cui si svolge — mediante argomentazioni giuridiche tali da poter essere poste a base, se accolte, non solo dell'accusa parlamentare, ma della stessa sentenza della Corte costituzionale.

Bisogna subito dire che questa linea non è nuova; era emersa anche innanzi alla Commissione inquirente, attraverso la differenziazione tra chi ne riteneva la natura giurisdizionale e chi, invece, ricordandone la derivazione dal Parlamento, ne deduceva la natura di organo di giustizia politica. La differenziazione non aveva interesse solamente teorico e, sebbene attenuata durante il corso dell'istruttoria per la necessità di applicare la legge processuale nella raccolta delle prove, è emersa al momento della valutazione finale, come ha qui giustamente ricordato — con un cortese riferimento — l'onorevole Felisetti.

Ma dove questa differenziazione appare ma-

croscopica è qui, in questo dibattito, perché il senatore Gui e l'onorevole Tanassi sono chiamati a rispondere, a titolo di responsabilità penale, non solo di atti che si assumono illegittimi, di comportamenti che si ritengono illeciti, posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni ministeriali, ma soprattutto per le idee, i programmi, le intenzioni, le linee di politica amministrativa che sono stati espressi e praticati durante il periodo della loro gestione ministeriale. Anzi, per quanto riguarda il senatore Gui, si può dire ancora da prima che egli fosse ministro, se è vero che è chiamato a rispondere dei criteri di scelta dei C-130 già enunciati in una relazione della direzione generale delle costruzioni delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali — la nota Costar-maereo — del 1967. E' a questa gestione del ministro Gui, che si riferiva certamente l'onorevole Spagnoli quando ha ricostruito, dal suo punto di vista, le vicende che hanno preceduto e accompagnato la formazione dei convincimenti di scelta dei C-130. E non tanto per i riferimenti alla collocazione internazionale del nostro paese, alla sua posizione nella NATO, alle affermate coincidenze, quindi, alla ritenuta processabilità - tra alleanze politiche, alleanze militari e strategia mondiale della corruzione finalizzata al finanziamento dei partiti che nei paesi alleati sorreggono l'alleanza; quanto per avere esplicitamente fatto riferimento ai programmi militari dell'alleanza e del nostro paese, affermando, quando ha affermato, « che nel 1968-1969 non dovevamo comprare l'aereo secondo il programma ».

L'onorevole Spagnoli, ridiscutendo scelte e programmi della politica militare italiana di quegli anni, non ha fatto che riproporre il discorso che la sua parte politica, e per essa l'onorevole Fasoli, aveva esposto alla Commissione difesa della Camera in occasione della discussione del bilancio della difesa nelle sedute dal 18 al 21 novembre 1969; le stesse nelle quali il ministro Gui ebbe a comunicare al Senato che l'aeronautica aveva in programma di acquistare gli *Hercules C-130*.

Che cosa disse l'onorevole Fasoli? Disse: « La Commissione difesa si attende che ella, signor ministro, dia conto al Parlamento, almeno *a posteriori*, delle ragioni di fondo che hanno portato alle scelte di politica militare, alle quali si è associato il Governo nell'ambito della NATO ». E ancora: « Il 16 gennaio 1969 a Bruxelles i ministri della difesa NATO hanno completato il piano interforze 1969-1973... Essi hanno riconosciuto la necessità di assicurare fondi di bilancio nella misura necessaria per sostenere tali misure, hanno approvato un piano per le forze NATO nel periodo 1969-73, che incorpora le misure annunciate nel novembre 1968 e prevede ulteriormente miglioramenti delle forze NATO ». « Esiste dunque — prosegue l'onorevole Fasoli — un piano per la difesa per il periodo 1969-1973 ».

Riferendo il comunicato emanato dopo la sessione ministeriale del comitato per la pianificazione della difesa, svoltosi il 28 maggio a Bruxelles, l'onorevole Fasoli leggeva: « I ministri hanno indicato alle autorità militari della NATO le direttive alle quali queste devono ispirarsi nel mettere a punto le loro proposte sul livello, la qualità e la dislocazione delle forze di difesa della NATO per il periodo 1971-75. In base alla premessa di un moderato aumento generale delle spese di difesa, i ministri hanno rilevato la necessità di migliorare l'efficienza delle forze NATO e, in particolare, il loro potenziale convenzionale alla loro flessibilità e mobilità. In particolare, hanno rilevato la necessità di intensificare le impostazioni cooperative per le ricerche e la produzione degli armamenti e la loro standardizzazione ».

In questo programma rientrava il programma di acquistare gli *Hercules C-130*, preannunciato dal ministro Gui in quella occasione. Naturalmente la parte politica cui apparteneva allora l'onorevole Fasoli, e a cui appartiene l'onorevole Spagnoli, era contraria a quei programmi e a quella politica militare.

Qui non è in discussione il diritto di nessuno di esprimere il proprio dissenso anche a distan-

za di anni sulle scelte di politica militare del nostro paese.

Ma ritengo che la maniera in cui questo dissenso viene introdotto in un procedimento di accusa per reati ministeriali, nella fase della deliberazione del Parlamento, collegando, cioè, il concetto di contrarietà agli interessi nazionali contestato penalmente al senatore Gui, alle scelte programmatiche della nostra politica militare, chiamando il senatore Gui a rispondere penalmente della sua posizione di esponente di una maggioranza politica e di governo, se è certamente suggestivo per la parte politica che sostiene l'accusa (anche per l'effetto di mobilitazione che esercita su tutti coloro che hanno dissentito dalla politica militare del paese e dalle sue alleanze) il poter dire che coloro che la sostennero non lo fecero per convinzione né per idealità, ma per ragioni di corruzione e che perciò sono chiamati a risponderne penalmente, non solo non è corretto, ma non è neppure rispettoso del quadro costituzionale nel quale si colloca tutta l'attività di accertamento della responsabilità penale ministeriale.

Non vorrei aggiungere altro a quanto, tanto egregiamente, ha detto l'onorevole Segni sulla portata giuridica e politica della deliberazione del Parlamento nel giudizio di accusa. Vorrei soltanto ricordare a me stesso che la deroga alla giurisdizione ordinaria per reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, non è tanto in ragione di una prerogativa riservata ai membri del Governo, quanto in ragione di quella che è stata definita la colorazione politica dei comportamenti ministeriali, intendendo per « colorazione politica » la necessità di valutare l'attività dei ministri, non soltanto in quanto persone, ma anche in quanto titolari di uffici, in quanto organi pubblici, in quanto soggetti politici investiti di poteri politici e, quindi, agenti in una sfera di autonomia politica, cui corrisponde una specifica responsabilità, come quella che corrisponde per tutti i soggetti forniti di autonomia.

Vorrei, cioè, ricordare che si tratta di ricono-

scere che il sistema di responsabilità nel quale si colloca questa vicenda è quello previsto dagli articoli 95 e 96 della Costituzione; sistema che riserva al Parlamento il giudizio sugli atti dei ministri chiamati a rispondere quali dirigenti di un dicastero per gli atti politici propri, e politicamente, per l'andamento del dicastero, ai sensi dell'articolo 95 e penalmente per i reati da essi commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali, ai sensi dell'articolo 96.

Si tratta, certamente, di responsabilità ministeriali affidate, sia quella politica sia quella penale, alla valutazione del Parlamento. Da questo punto di vista è giusto affermare che, in fondo, l'accertamento parlamentare di una responsabilità penale e ministeriale altro non è che la prosecuzione dello stesso giudizio di sfiducia politica. Ma non bisogna mai dimenticare che sono responsabilità diverse, imputabili a titolo diverso, l'una per gli atti politici propri e per gli atti amministrativi degli organi ministeriali sui quali si possa esercitare una vigilanza — nel Parlamento inglese lo *speaker* respinge tutte le interrogazioni le quali siano rivolte per aspetti e fatti sui quali il ministri non abbiano un potere di controllo e di vigilanza — l'altra per gli illeciti penali propri, sicché nella valutazione dei comportamenti ministeriali bisogna guardarsi dalla tentazione di attribuire a titolo di responsabilità penale quello che è riservato al giudizio politico e di trasformare questo giudizio, per effetto di una maggioranza parlamentare, nell'imputazione di una specifica fattispecie delittuosa, riferita solo nominalmente alle previsioni del codice penale, sostanzialmente violando così il principio del *nullum crimen sine lege*.

La politicizzazione di questo dibattito, estendendo la valutazione dei moventi alla sfera delle determinazioni di politica generale e di scelte programmatiche e riducendo la valutazione dei procedimenti della vicenda che si intrecciano — come si esprime la relazione Papaldo — in complessi momenti partecipativi, diversi per indole e portata, di uffici e di organi, specie collegiali quasi fossero espressione della

sola volontà e quindi della responsabilità personale del ministro, viola il quadro costituzionale non soltanto della responsabilità penale ministeriale, ma il complesso coordinato dei principi, ugualmente costituzionali, che regolano la responsabilità politica, la responsabilità amministrativa e la responsabilità penale personale, garantita dall'articolo 27 della Costituzione, per richiedere al Parlamento di celebrare uno di quei processi politici che gli ordinamenti democratici moderni — l'Inghilterra, quattro secoli fa, tra il 1600 ed il 1680, celebrando i processi di Bacon, di Buckingham e di Strafford — hanno ripudiato come mezzo di accertamento della responsabilità dei membri del Governo.

PERNA. In Inghilterra, i ministri che sbagliano si dimettono senza esitazione, dopo poche ore!

Una voce al centro. Sta parlando di processi politici!

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO. Senatore Perna, il senatore Gui, il quale non aveva sbagliato perché il suo programma era assistito da una maggioranza politica che aveva approvato il bilancio, ha chiesto di non fare più il ministro dell'interno! (*Applausi al centro*). Eppure tutta l'accusa è viziata da questa sensazione!

Nonostante tutti i tentativi compiuti in questa vicenda di dimostrare l'unicità dell'episodio di corruzione, allo scopo di non consentire differenziazioni tra la posizione del senatore Gui e quella dell'onorevole Tanassi, sta di fatto che la storia dell'acquisto degli aerei C-130 Hercules, che sarebbe il fatto contrario ai doveri di ufficio in cui si concreta la contestata corruzione (ed anche questo è uno dei sintomi del modo politico di valutare questa vicenda, essendo difficilmente configurabile che il procedimento, o i procedimenti dell'acquisto possano costituire, da un punto di vista giuridico, il fatto), si distingue in due fasi nettamente diverse: quella dello studio e dell'orientamento

della scelta, che può prevalentemente farsi risalire alla gestione del ministro Gui, e quella della stipulazione del contratto e relativa finale negoziazione, dell'acquisizione dei pareri, del controllo e dell'esecuzione, che rientra nella gestione del ministro Tanassi.

A distinguere, senza possibilità di equivoco, le due fasi sta il fatto che, come la relazione d'accusa maliziosamente sottace, ma come, invece, la relazione Papaldo evidenzia, con la lettera del 5 marzo 1970, a firma del ministro Gui, « ebbe a concludersi in maniera del tutto negativa la prima fase di negoziazione ».

Sta di fatto che il contratto, atto contrario ai doveri di ufficio, secondo l'accusa, non fu stipulato, che gli aerei C-130 Hercules non vennero acquistati, che nessun impegno ebbe a verificarsi a carico del bilancio dello Stato, neppure in via preliminare, che nessuno intascò il prezzo di alcuna corruzione, che le somme che gli americani avevano inviato in Italia a tale scopo rientrarono negli Stati Uniti, che i contratti stipulati con le società di comodo per realizzare la corruzione vennero a cessare.

Sta di fatto che, per compiere quell'atto contrario, secondo l'accusa, ai doveri di ufficio, tutto questo si verificò in modo simmetricamente inverso con la successiva gestione dell'on. Tanassi.

Anche se questo non significa che il ministro Tanassi sia stato provatamente protagonista del caso di corruzione.

Significa soltanto che è cosa ben lontana dalla riferibilità politica e personale del senatore Gui.

Dice l'onorevole Felisetti: se la lettera di intenti scritta dal ministro Gui fosse stata gradita alla Lockheed, dell'onorevole Tanassi non vi sarebbe stata necessità.

L'onorevole Felisetti è persona di grande abilità dialettica e anche di grande cultura giuridica e, quindi, sa sicuramente due cose: in primo luogo che se, invece della lettera gradita scritta dall'onorevole Tanassi, le trattative si fossero fermate alla lettera sgradita scritta dal senatore Gui, quest'ultimo non sarebbe certa-

mente accusato; in secondo luogo che, perché sussista un rapporto di causalità nel senso del diritto, è necessario che l'uomo, con la sua azione, abbia posto in essere una condizione dell'evento, senza la quale questo non si sarebbe verificato. E, certamente, l'acquisto degli *Hercules* non si sarebbe verificato — il fatto contrario ai doveri d'ufficio — senza la lettera di intenti firmata dall'onorevole Tanassi e senza il contratto firmato dal direttore generale di Costarmaereo.

L'accusa nei confronti del senatore Gui è portata sotto un duplice profilo. Il primo è l'aver scelto contro gli interessi nazionali l'aereo *C-130 Hercules*; il secondo, l'aver accettato, anche senza poi personalmente realizzarlo, l'accordo di corruzione. La vicenda dei 78 mila dollari dati all'Ikaria mi sembra, allo stato, sufficientemente liquidata. Per quanto riguarda la scelta dei *C-130*, io non mi soffermerò, onorevoli colleghi, sulle ragioni di utilità e di convenienza dell'acquisizione di questi aerei, sull'esame di documenti sui quali altri sono dettagliatamente intervenuti.

Mi limiterò perciò a rilevare che la scelta tecnica, economica ed operativa dei *C-130* venne effettuata da organi dell'amministrazione attiva — Costarmaereo e il comitato dei capi di stato maggiore — che sono l'una costituita da un complesso di uffici, e l'altro un organo collegiale; e che nella fase successiva dell'acquisto (gestione Tanassi), tale scelta venne convalidata su relazioni compilate da Costarmaereo, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti. Mi limiterò, cioè, a rilevare che, quando la legge assegna ad un organo dell'amministrazione attiva una specifica competenza (e gli organi che ho citato sono organi la cui competenza è definita legislativamente, per di più con rilevanza esterna, cioè con il diritto di rappresentare all'esterno l'Amministrazione, con il potere di trattare e di provvedere, tanto che Costarmaereo ha trattato in America l'acquisto dei *C-130* anche senza autorizzazioni ministeriali, e il direttore generale di Costarmaereo è quello che ha firmato il contratto), il ministro

non ha alcun potere giuridico di ingerenza e che, se invece compisse tale ingerenza, commetterebbe quell'abuso di potere per cui — allora si — gli atti compiuti non sarebbero più riferibili all'amministrazione, o almeno a quell'organo amministrativo, ma dovrebbero riferirsi alla responsabilità personale del ministro.

Io non dirò che i titolari di questi uffici o i loro maggiori esponenti avevano una tale consapevolezza della sfera di autonomia che la legge garantiva loro nella gestione delle proprie competenze che — come è stato ricordato — assai prima di investire del problema il ministro della difesa, Fanali e Nicolò si erano recati in America (lo ha ricordato il collega Lapenta) a preannunciare l'orientamento favorevole all'acquisto dei *C-130*, a spiegare che, per agevolare tale acquisto, occorreva proporre delle compensazioni industriali, e magari a suggerire alla *Lockheed* di provvedersi di un consulente ufficiale. Dirò invece che quando il ministro ne venne investito da Costarmaereo, a fine agosto 1969, ne diede informazione al Senato (Commissione difesa) in data 26 settembre 1969, in sede di esame del bilancio dello Stato; e dopo aver acquisito il parere dei capi di stato maggiore, in data 17 ottobre 1969, comunicò — e questa è cosa nota — alla Camera (Commissione difesa) sempre in sede di discussione del bilancio, pochi giorni dopo, che l'aeronautica aveva in programma l'acquisto dei *C-130*.

Dinanzi alla Commissione difesa della Camera si svolse un diffuso dibattito sul problema del rinnovamento dei mezzi soprattutto dall'aeronautica, e fu in quella sede, ad esempio, che l'onorevole Guadalupi ebbe a segnalare la necessità che nei programmi delle costruzioni aeronautiche — che per i tipi di aerei più costosi riteneva realizzabili solo attraverso forme di cooperazione internazionale — si prevedesse l'affidamento di commesse a due società di recente costituzione — egli diceva — della « sua » Brindisi, tra cui quella SACA che ricevette dalla *Lockheed* affidamenti di compensazioni industriali per 18 milioni e 500 mila dollari.

Sappiamo anche che il programma di coproduzione che l'onorevole Guadalupi sollecitava fu contrastato da Costarmaereo, che ritenne più conveniente e meno costoso l'acquisto all'estero.

Ma quello che occorre rilevare è la portata della discussione e dell'approvazione del bilancio.

Noi sappiamo che il valore della legge di approvazione del bilancio è quello di rappresentare un atto di indirizzo politico, perché il bilancio, e non soltanto il documento contabile (anche se vi è uno specifico riferimento di aumento di spesa, portata a 1.500 miliardi, per l'ammodernamento dei mezzi militari), ma gli orientamenti e le politiche che con esso vengono preannunciati, una volta che si sia costituita una maggioranza di approvazione, costituiscono per l'esecutivo, per l'amministrazione, un vincolo di comportamento: e su questo la più recente dottrina è largamente d'accordo.

Il minimo che si possa dire, quindi, per quanto riguarda la scelta degli *Hercules C-130*, è che, dopo l'approvazione del bilancio, quella scelta era divenuta lecita, possibile, e vorrei dire doverosa per l'amministrazione militare. Se questo è vero, tutta la tesi della relazione d'accusa, che vede ogni atto compiuto in direzione dell'acquisto degli aerei un avvicinarsi, passo dopo passo, alla meta della corruzione, appartiene assai più alla fabbricazione di una realtà romanzesca che non ad una seria analisi degli istituti e dei comportamenti costituzionali.

Ma a me sembra che il valore della decisione sul bilancio abbia anche un altro risvolto, che interessa specificamente questo Parlamento: e cioè che non sia ammissibile, da parte di chi allora ebbe a dissentire rispetto all'indirizzo di maggioranza che approvò quel bilancio, riaprire la discussione su quelle stesse linee politiche che allora vennero esaminate, dibattute ed approvate; e che l'ammettere, in linea di principio, che quella che allora fu una minoranza parlamentare possa, attraverso un giu-

dizio di accusa penale ministeriale, rimettere in discussione le scelte politiche e programmatiche della maggioranza dell'epoca, significherebbe veramente stravolgere i principi relativi al funzionamento dei rapporti costituzionali Governo-Parlamento.

Ma, dice l'onorevole Felisetti, se l'atto nasce illegittimo in radice, per effetto della corruzione, non può ritenersi valido solo perché il Parlamento lo ha approvato, nell'ambito dell'esercizio di un suo potere legislativo e politico.

Anche qui, credo, onorevoli colleghi, che non possa sfuggire ad alcuno il valore di almeno due considerazioni: che se le scelte sono state portate avanti da organi amministrativi forniti di propria autonoma competenza, e il ministro le ha fatte proprie dinanzi al Parlamento, il ministro ne risponderà — e ne ha risposto — in sede parlamentare sotto il profilo della responsabilità politica, ma, ammesso che sin da allora esistesse un accordo di corruzione, potrebbe risponderne a titolo penale e personale solo qualora si provi che gli organi amministrativi fecero quelle scelte per ordine del ministro; che, in ogni caso, resta da provare l'accettazione dell'accordo di corruzione.

Nei lunghi mesi dell'indagine compiuta dalla Commissione inquirente, sono andato alla ricerca di una verità che, per quanto riguarda la posizione del senatore Gui, potesse tranquillizzare la mia coscienza, e che fosse una verità generalmente accettabile, probabile, fuori dalle furbizie, dai discorsi tecnici, ma spese volte strumentali, sulla validità delle prove, dai machiavellismi, dalle *probationes diabolicæ*. Mi sono formato la convinzione — e desidero dichiararlo qui pubblicamente — che effettivamente la *Lockheed*, per vendere i suoi aerei in Italia, avesse deciso di applicare la stessa strategia della corruzione che aveva posto in essere in altri paesi, e che per fare questo avesse in America raccolto elementi, convocato ed incontrato generali, ingaggiato consulenti capaci di introdursi — per capacità proprie, per aderenze familiari e in alte sedi burocratiche —

nei centri decisionali ministeriali e governativi italiani; che, per questo, avesse accettato di far costituire, secondo il suggerimento dei suoi consulenti, società di comodo, e di servirsi anche di società reali, con fini non così ignobili, ma di promozione reale di vendite in un settore che non è solo importante per rilevanza commerciale, ma nel quadro di una alleanza militare che ha anche rilievo strategico e politico; e che, per realizzare questo disegno, la *Lockheed* avesse trasferito in Italia il suo stato maggiore, i suoi capi, che sono stati definiti (ma ritengo a torto) più prestigiosi, gli uomini ed i mezzi per realizzare la corruzione, i suoi consulenti, le sue tecniche di persuasione; e che avesse, infine, a vari livelli, burocratici e forse politici, proposto la corruzione.

Come negli altri paesi, anche in Italia l'accettazione dell'accordo di corruzione sarebbe dovuta consistere nella lettera di intenti, sul modello che la *Lockheed* in tutti i paesi — così come consigliata dai suoi grandi avvocati — proponeva e chiedeva che venisse firmata. Non importa stabilire se la lettera di intenti fosse o meno giuridicamente vincolante per il Governo italiano in base al nostro ordinamento. Certamente non lo era secondo le norme che regolano la contabilità generale dello Stato ed è assai dubbio, per come fu redatta, che lo fosse anche secondo il diritto internazionale privato.

Ma per la *Lockheed* aveva un valore più grande: sarebbe stata nelle sue mani il documento che provava che la sua strategia aveva funzionato, che dopo quel documento sarebbe venuto il contratto. Sapeva cioè che quel documento era la prova di una accettazione di tante cose insieme. In Italia, lo schema della lettera di intenti che la *Lockheed* voleva fu presentato al ministro Gui da Costarmaereo.

Ma fu a questo punto che nella strategia della *Lockheed* qualcosa non funzionò, perché la *Lockheed* si imbatté in Italia in un ministro che non ci stette. Lo avrà anche incontrato di domenica, con o senza funzionari presenti, ma una cosa è certa: la lettera che ottenne non era una lettera d'intenti, e non era comunque quel-

la che voleva e che aveva richiesto: soprattutto, non si trattava di quello che la *Lockheed* sapeva fosse in Italia una lettera di intenti.

La *Lockheed* ebbe invece una risposta di altro genere, che suonava più o meno così: se volete venderci degli aerei, procurate voi chi ci presti del denaro, perché il nostro bilancio è già impegnato secondo una programmazione semestrale (come voleva il generale Marchesi) e non si tocca.

Si è molto discusso sulle riserve espresse dal generale Marchesi nel corso della riunione dei capi di stato maggiore e si è detto che il ministro Gui, facendo propria la scelta del generale Fanali, non avrebbe tenuto conto di tali riserve. Ma cosa significa, da parte del ministro Gui, dire che il bilancio non si tocca e quindi proporre al Presidente del Consiglio e al ministro del tesoro di provvedere altri mezzi per questa necessità, se non rispettare la destinazione di bilancio formulata nell'ambito del suo Ministero e convalidata dalla decisione del Parlamento?

Le altre trattative, condotte — come sappiamo — con un Presidente del Consiglio che Kotchian giudicherà distratto e seccato, con un Istituto mobiliare italiano riottoso, diffidente, esigente garanzie impossibili, faranno il resto.

Nella seduta della Commissione inquirente del 15 settembre dello scorso anno, il relatore senatore D'Angelosante metteva in risalto quanto segue: « Quando interrogammo Cowden su questo punto, gli chiedemmo: Come mai questa somma venne in Italia e fu rispedita negli Stati Uniti? Rispose: Perché non fummo soddisfatti. Alla nostra domanda sul perché non fossero soddisfatti, rispose: « Perché la lettera d'intenti non era di nostro gradimento ».

Calava così il sipario sul primo atto della vicenda *Lockheed* per la vendita all'Italia dei *C-130 Hercules*, che vedeva uscire di scena un ministro diverso da quello che la *Lockheed* si era aspettata di incontrare: un ministro incorruttibile. E con la fine del primo atto ritornavano in America i soldi della corruzione e si

spesnevano i contratti con i consulenti della corruzione e con le società dei corruttori.

A questo punto, onorevoli colleghi, qualche riflessione va dedicata alla seconda fase della vicenda, che inizierà con la gestione Tanassi, contraddistinta dall'acquisto, la stipula del contratto, l'acquisizione del parere degli organi consultivi e l'approvazione. Non entrerò nel merito della valutazione di quelli che sono definiti gli indizi di natura strettamente penale, per quanto riguarda l'affermata responsabilità dell'onorevole Tanassi. Mi limiterò a rilevare che l'addebito centrale che, dal punto di vista amministrativo, viene rivolto al ministro Tanassi, è di aver assunto impegni con la sua lettera di intenti che esistesse la disponibilità dei fondi.

Con tutta l'onestà che ognuno deve mostrare nel discutere di argomenti così gravi dinanzi al Parlamento, devo dire che il rilievo è esatto ma devo aggiungere (lo dissi in Commissione inquirente) che quel discutibile comportamento del ministro Tanassi, nell'impegnarsi prima ancora di avere dei fondi, è stato successivamente sottoposto anch'esso alla valutazione del Parlamento. Ho qui il documento del Senato, n. 2124: è una nota di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1971, che esplicitamente prevede al capitolo 2131 « Costruzione ed approvvigionamento di aeromobili », un aumento di spesa di lire 12.978.470 mila lire.

Il discorso sulla validità e l'incidenza di una approvazione parlamentare della scelta programmatica di spesa, vale per quanto riguarda l'impegno...

TANASSI. Fu suggerita da Costarmaereo!

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO. Onorevole Tanassi, questo è un argomento di cui ella può fare utilizzazione in proprio e non ha bisogno di dire che le fu suggerito da Costarmaereo. Ciò riguarda la sua responsabilità politica di fronte al Parlamento, e non quella amministrativa di Costarmaereo. Vi è un atto,

oltre il quale non ha rilevanza il rapporto tra il ministro ed il sottostante organo amministrativo.

Mette conto di rilevare che, se c'è un filo di continuità tra le due fasi, fra la gestione di Gui conclusasi negativamente e quella di Tanassi conclusasi positivamente per quanto riguarda l'acquisto, esso è rappresentato da Costarmaereo che, una volta assicuratosi della partenza del senatore Gui dal dicastero della difesa in seguito alla crisi di Governo, il 23 marzo 1969, riprenderà le trattative con la *Lockheed* senza che alcun ministro lo autorizzasse, e contro il parere dello stato maggiore. In proposito, la relazione di accusa così si esprime: « In effetti, questo è un punto poco chiaro del processo ». Bisogna dire che questo è l'unico punto in cui la relazione di accusa esprime dubbi — e non di poco — sul comportamento di questa direzione generale, la cui linea, peraltro, è stata assunta come linea di fondo dell'accusa contro Fanali e contro il ministro Gui, dimenticando con una disinvoltura che meriterebbe una più ampia spiegazione, le seguenti cose: che i generali Nicolò (Costarmaereo) e Fanali (stato maggiore aeronautica) fin dal 1968 si erano recati in America a dichiarare — e non sarà mai sufficientemente ripetuto — la disponibilità italiana all'acquisto dei *C-130 Hercules* ed a richiedere l'offerta di compensazione; che fu Costarmaereo che ritenne non conveniente forme di coproduzione, che pure la *Lockheed* aveva offerto, che nel dibattito alla Camera sul bilancio della difesa erano state sollecitate (intervento dell'onorevole Guadalupi) e che avrebbero potuto coinvolgere le industrie nazionali e la nuova Aeritalia, per proporre invece l'acquisto diretto all'estero, ottenendo in contropartita compensazioni industriali per la SACA di Brindisi; che la valutazione del prezzo degli aerei e quindi della giustizia e dell'entità degli aumenti è stata effettuata solo ed esclusivamente da Costarmaereo, il cui direttore generale era competente a firmare il contratto di acquisto, che

stipulò e firmò sapendo bene che cosa contenesse.

Ma vi è di più: nella relazione tecnico-economica, predisposta nel gennaio 1971 ed inviata agli organi consultivi (Consiglio superiore delle forze armate e Consiglio di Stato), la direzione generale di Costarmaereo precisava che il prezzo dei velivoli acquistati era stato sottoposto a «minuzioso» esame, in contraddittorio con i rappresentanti della *Lockheed*, e che era stato ritenuto equo e conveniente; ma si guardò bene dal verificare se era vero quanto la *Lockheed* affermava e cioè che il prezzo praticato all'amministrazione italiana era effettivamente inferiore rispetto a quello convenuto con altri clienti stranieri per velivoli di analoghe caratteristiche.

La direzione generale di Costarmaereo, nelle relazioni inviate ad alcuni organi consultivi, Consiglio di Stato e Consiglio superiore delle forze armate, tacque — dico tacque! — del tutto sulla inclusione nel prezzo dei velivoli, che risultò notevolmente aumentato, di oneri di prefinanziamento, di fidejussione, di ritenuta di garanzia, ingiustificabili secondo il nostro ordinamento, e che conferirono al contratto che, come si è detto, fu firmato dal direttore generale di Costarmaereo, il profilo di un atto assai più favorevole agli interessi della ditta venditrice che non allo Stato compratore, con una serie di difformità rispetto ai pareri degli organi consultivi che diffondono una lunga ombra di dubbio sul ruolo che nella corruzione — se vi fu — esercitarono gli organi amministrativi del Ministero, i veri, autonomi protagonisti di questa vicenda.

Ma perché allora, la linea dell'accusa, che pure si era espressa in direzione di una eventuale imputazione del generale Nicolò, direttore generale di Costarmaereo (nella seduta della Commissione inquirente del 25 novembre 1976, il senatore D'Angelosante diceva: « Ho anche lungamente riflettuto su una eventuale proposta di imputazione per il generale Nicolò a carico del quale c'è qualche elemento »), è stata modificata con una virata radicale per

cui le tesi di Costarmaereo sono state presentate come quelle a tutela della correttezza dell'amministrazione in contrasto con i ministri?

Perché — e mi ricollego, onorevoli colleghi, a quanto ho avuto modo di dire all'inizio sulla politicizzazione del dibattito — all'accusa, in questa vicenda, non interessa esplorare veramente dove si siano annidate le complicità che hanno consentito alla *Lockheed* di tentare con Gui e di realizzare, forse, poi con Tanassi, la sua opera di corruzione.

All'accusa in questo dibattito interessa solo dimostrare che i partiti, i ministri che hanno rappresentato una politica generale e una politica militare che i suoi rappresentanti hanno sempre avversato e combattuto, oggi devono essere messi alla sbarra e perseguiti penalmente, non per gli eventuali illeciti penali commessi, ma per le idee e per le politiche che hanno portato avanti.

All'accusa non interessa che, passata questa vicenda senza che si sia veramente esplorato nella giungla burocratica e si siano diradate tante zone di ombra, lo Stato democratico sia messo al riparo dal rischio che il signor Preel, il nuovo presidente della *Lockheed*, venendo in Italia a chiedere scusa, come diceva D'Angelosante, abbia veramente a sentirsi dire: « Ma le pare, non è successo niente »; perché troverebbe come interlocutori gli stessi generali di ieri, magari in veste di amministratori delegati di società di comodo. All'accusa interessa mandare Gui e Tanassi alla Corte, per indicarli come i responsabili di tutto il male e di tutti i mali del paese.

Per altro verso questa mattina, su un episodio, quello della proposta vendita all'Italia dell'aereo *Orion P-3*, del quale la Commissione inquirente si è occupata, conviene ricordarlo — basta leggere la relazione di accusa — soltanto nelle proporzioni richieste dalle indagini di natura penale svolte per la vicenda *Lockheed*, è stata introdotta la richiesta di un supplemento istruttorio, su illazioni prive di qualsiasi benché minimo elemento di prova, al solo

fine di coinvolgere nella vicenda la persona della più alta autorità dello Stato.

E ciò non perché solo oggi sarebbero stati conosciuti gli elementi giustificativi che, in realtà, se effettivamente sussistenti, potevano ben essere utilizzati quanto meno fin dal momento della discussione pubblica compiuta dalla Inquirente, ma perché, in realtà, questo dibattito non può essere, secondo alcuni, un autentico processo politico se al posto dell'onorevole Rumor, proscioltto dalla Commissione con decisione convalidata dal mancato raggiungimento del numero delle firme da raccogliersi per l'eventuale riesame da parte del Parlamento, non viene chiamato alla sbarra un altro che per il suo peso, il suo prestigio, sia tale da far vacillare la Repubblica.

Il fine è stato pubblicamente dichiarato: raggiungere la destabilizzazione istituzionale, ma non attraverso il faticoso, contrastato se si vuole, ma responsabile e civile confronto tra le forze politiche, bensì mediante la furia iconoclastica di chi si sente... diverso.

Se questo è il fine, io vi chiedo, onorevoli colleghi, che la pronuncia del Parlamento non consista nella messa in stato d'accusa di una politica né della Repubblica, ma che sia nella direzione delle sete di verità e di giustizia che il paese reclama (*Applausi al centro - Congratulazioni*).